



Corte d'Appello di Napoli

Sent. 2377/18

R.G: 1714/2017

con 1714/18

SEZIONE 01

All'udienza collegiale del giorno 23/05/2018 ore 09:30

PRESIDENTE Dr. CULTRERA MARIA ROSARIA

Giudice/Consigliere Dr. DEL FRANCO ANGELO

Giudice/Consigliere Dr. TABARRO ALESSANDRA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. COSTANZO GIULIO

Convenuto principale

EQUITALIA POLIS SPA

Avv.

Convenuto (altro)

COMNE DI NAPOLI

Avv.

Si dà atto che l'udienza è tenuta pubblicamente

- Nessuno è comparso.
- E' comparso il procuratore dell'APPELLANTE/ ATTORE per delega il quale chiede
- rinvio prima udienza/ per trattazione / per conclusioni /
- termini ai sensi dell'art.183 cpc 6° co. / RIUNIONE al giudizio R.G. sez.
- invitato/autorizzato a concludere conclude riportandosi ai propri scritti difensivi
- insiste nell'istanza di sospensione della sentenza impugnata/ nelle istanze istruttorie formulate
- deposita

- E' comparso il procuratore dell'APPELLATO/ CONVENUTO per delega come da intestazione
- Il quale chiede rinvio prima udienza/ per trattazione / per conclusioni
- termini ai sensi dell'art.183 cpc 6° co. / RIUNIONE RG. Sez.
- di concludere e conclude riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la corte si-riservi
- si oppone all'istanza formulata e si riporta ai propri scritti difensivi.
- Deposita
- E' comparso il CTU nominato dott. _____ cui viene conferito l'incarico come da foglio allegato

Per la pratica forense è presente il dr.


LA CORTE

-
- si riserva la decisione in ordine all'istanza di SOSPENSIONE/ istruttoria/
 - senza termini/ con termini gg.
 - ai sensi dell'art. 348 bis
 - si ritira in camera di consiglio e, uscitane, Il Presidente dà lettura del dispositivo/ sentenza che si allega al presente verbale
 - rimette gli atti al Presidente della Corte per eventuale riunione/riassegnazione
 - rinvia in prosieguo prima udienza al
 - autorizza la rinnovazione della notifica della citazione nei termini di cui all'art. 163-bis cpc
 - rinvia ai sensi dell'art. _____ c.p.c. all'udienza collegiale del
 - rinvia per trattazione/ conclusioni all'udienza collegiale del _____ su istanza appellante/to – per trasferimento/ assenza relatore/ esigenze di ruolo / bonario componimento
 - per acquisizione fascicolo e dispone sollecito fascicolo primo/secondo grado/Tribunale di _____
 - autorizza le parti al deposito degli atti di primo grado
 - rinvia ai sensi dell'art, 183 c.p.c. 6° co. (gg.30+30+20) all'udienza collegiale del _____
 - assegna la causa a sentenza riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. /riducendo a gg. _____ Autorizza il ritiro dei fascicoli di parte.
 - vista la regolarità delle notifiche ex art. 309 c.p.c. **cancella** la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo/ **si riserva**
 - INTERROMPE / SOSPENDE** il giudizio fino al passaggio in giudicato

E' Verbale.

IL CANCELLIERE

~~diessa Elisabetta Franchini~~



IL PRESIDENTE





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

-Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera	- Presidente -
-Dott.ssa Alessandra Tabarro	- Consigliere relatore --
-Dott. Angelo Del Franco	- Consigliere



ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

(all'esito di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.)

nel procedimento contrassegnato con il n. 1714 /2017 del ruolo contenzioso civile pendente

TRA

(c.f.:) rappresentato e difeso dall'avv.  Giulio Costanzo (c.f.: CSTGLI71P23F839D) in virtù di procura in calce all'atto di appello presso il cui studio elett.te domicilia in Frattamaggiore Via C. Pezzullo n.53; 

Appellante

E

Agenzia Delle Entrate Riscossione (P.IVA e c.f.:) subentrata a far data dal 1/7/17 alla Equitalia Servizi Riscossione S.p.a. per effetto del decreto legge n.193/16, conv.

in L.225 del 1/12/2016 in persona del responsabile pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura firmata digitalmente posta su foglio separato costituente parte integrante della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. (c.f.:

) presso il cui studio elett.te domicilia in

;

Appellata

NONCHE'

Comune di Napoli (c.f.:), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. () giusta procura in calce all'appello, elett.te dom.to in Napoli Palazzo San Giacomo Piazza Municipio presso l'Avvocatura municipale;

Appellato

FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 15/9/16 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n.071 2014 0065085734 emessa da Equitalia Sud s.p.a. per il mancato pagamento del canone di concessione per l'utilizzo di un magazzino sito nel mercato di Napoli relativo alle annualità 1990, 1991,1992,1993,1994 per un ammontare complessivo di € 12.549,20, ricevuta in data 3 settembre 2014, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione della pretesa creditoria e di carenza di motivazione della cartella, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Napoli e della Equitalia Sud s.p.a. ritualmente costituitisi in giudizio.



Avverso detta sentenza il ha proposto appello fondandolo sui motivi di seguito indicati chiedendo, in totale riforma della sentenza appellata, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, ed in subordine accertare e dichiarare le somme realmente dovute tenendo presente gli errori di calcolo commessi dagli enti impositori e quanto già pagato dal , con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione al procuratore antistatario.



Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependone il difetto di legittimazione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per essere decennale il termine di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella, chiedendo dichiararsi inammissibile e /o infondato l'appello con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Anche il Comune di Napoli si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 23 maggio 2018 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.

Il Tribunale di Napoli ha respinto l'eccezione di prescrizione rilevando che la notifica della cartella era stata preceduta dall'invio, in data 4 ottobre 1993, di una nota di diffida da parte del Comune di Napoli, al pagamento del canone di concessione e del relativo aggiornamento, stabilito dalla delibera n.4 del 28 aprile 1989, avverso la quale era stato proposto ricorso al TAR che, con decreto n.12761/11 emesso in data 21/9/11, aveva dichiarato perento il giudizio.

Ha ritenuto, quindi, non maturato il termine di prescrizione alla data di notifica della cartella impugnata stante l'effetto interruttivo del suo decorso dalla data di proposizione del ricorso al TAR fino alla data del provvedimento di perenzione, dal quale è iniziato a decorrere un ulteriore termine di prescrizione quinquennale non ancora maturato all'atto della notifica della cartella di pagamento opposta.

Ha, poi, aggiunto che la cartella impugnata non presentava il denunciato vizio di carenza di motivazione essendo in essa chiaramente individuabili tutti gli elementi necessari all'individuazione della pretesa creditoria.

Ciò posto con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere ricollegato l'effetto permanente della prescrizione al ricorso proposto al TAR nonostante la perenzione del giudizio.

Deduce sul punto l'appellante che l'istituto della perenzione regolato dagli artt. 81,82 e 83 del c.p.a., in particolare quella relativa ai ricorsi ultraquinquennali come quello di specie instaurato nel 1993, equivalente sostanzialmente ad una pronuncia di estinzione in rito del processo per inattività delle parti, escluderebbe l'effetto permanente della prescrizione,

operando, come nel processo civile ordinario, l'effetto istantaneo della prescrizione a decorrere dalla domanda, 1993.

Alla data di notifica della cartella, pertanto, avvenuta nel 2014, il termine quinquennale di prescrizione della pretesa azionata con la cartella sarebbe decorso.

Con distinto motivo lamenta, sotto diverso profilo, la mancata considerazione da parte del primo giudice della diversità di *petitum* tra il giudizio instaurato innanzi al Tar, avente ad oggetto la richiesta di aumento dei canoni di concessione, ed il presente giudizio afferente alla richiesta di pagamento dei canoni di concessione.

Lamenta, infine, la statuizione sull'affermata sufficienza della motivazione evidenziando in contrario l'assenza nella cartella de qua di una motivazione anche sintetica della pretesa.

Il primo motivo è fondato.

Come correttamente rilevato da parte appellante, la pronuncia di perenzione di un ricorso amministrativo non costituisce una decisione di merito, bensì un provvedimento estintivo del giudizio che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa da cui consegue che lo stesso non costituisce giudicato sostanziale.

E così come nel processo civile (art. 310 c.p.c.), anche in quello amministrativo, l'estinzione del processo non comporta l'estinzione del diritto di azione, comportando tuttavia l'inefficacia dell'eventuale provvedimento cautelare emesso in corso di causa e la facoltà, per chi ne abbia subito l'attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente.

La preclusione del diritto di azione può derivare, invece, da vicende estintive legate al decorso del tempo, quali la decadenza e la prescrizione, ma non dall'estinzione del processo in sé considerata.

Da ciò consegue, inoltre, che, ai sensi dell'art.2945, co.3, del coc. civ., *"Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo"* e quindi dalla presentazione del ricorso in sede amministrativa. (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 gennaio 2015, n.176; Cons. St. sez. IV, 7 gennaio 2013, n.22; TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 29 aprile 2005 n° 413).

Nella specie, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione tra la data della proposizione del ricorso al TAR e la data della notifica della cartella, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata con la cartella di

pagamento impugnata; difatti i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 cod. civ., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione.

Assorbite le ulteriori doglianze l'appello va accolto ed in riforma della sentenza impugnata va accolta l'opposizione proposta da _____ avverso la cartella di pagamento suindicata che per l'effetto va annullata.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ nei confronti dell'Agenzia delle Entrate servizio riscossione e del Comune di Napoli, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 15/9/16, così provvede:

-accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da _____ ed annulla la cartella di pagamento nr. _____ ;

-condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante che liquida in complessivi € _____ per compenso oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in € _____ per spese € _____ per compenso oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge per il presente grado.

Napoli 23 maggio 2018

Il consigliere est.

(dr. Alessandra Tabarro)

Alessandra Tabarro

Il Presidente

(dr. Maria Rosaria Cultrera)

Maria Rosaria Cultrera

COSTUIZ INTERIO. PUBBLICA
Depositato in Cancelleria
oggi 23/05/18
IL CANCELLIERE - pos. cc. 43
(d.ssa Fiorella Francolini)